



*Termine di referendum: 8 luglio 2021*

---

## **Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)**

### **Modifica del 19 marzo 2021**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 2019<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 4 ottobre 1991<sup>2</sup> sui PF è modificata come segue:

#### *Art. 10a*      Vendita di energia

<sup>1</sup> I PF e gli istituti di ricerca possono vendere a prezzi di mercato l'energia prodotta per uso proprio negli impianti da essi gestiti, o acquistata per uso proprio, di cui non si servono.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina l'utilizzo dei ricavi così ottenuti.

#### *Art. 10b*

*Ex art. 10a*

#### *Art. 14 cpv. 3*

<sup>3</sup> Su proposta dei PF, nomina per quattro anni i professori-assistenti. Può rinnovarne il contratto di lavoro finché il rapporto di lavoro ha raggiunto la durata complessiva di cui all'articolo 17b capoverso 2 lettera a. I contratti di lavoro a durata determinata possono essere disdetti secondo la procedura ordinaria.

<sup>1</sup> FF 2020 681

<sup>2</sup> RS 414.110

*Art. 16b* Rapporti di lavoro dei membri del Consiglio dei PF,  
dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 2000<sup>3</sup> sul personale federale (LPers) e della legge del 20 dicembre 2006<sup>4</sup> su PUBBLICA le condizioni d'impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca.

<sup>2</sup> Gli altri membri del Consiglio dei PF sono legati alla Confederazione da un mandato di diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce le indennità e le altre condizioni contrattuali.

*Art. 17* Rapporti di lavoro del personale e dei professori

<sup>1</sup> I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers<sup>5</sup>, sempre che la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 LPers.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF emana un'ordinanza sul personale e un'ordinanza sui professori e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.

<sup>3</sup> Nell'ordinanza sul personale il Consiglio dei PF può prevedere che per i collaboratori indicati qui appresso la determinazione e l'evoluzione dello stipendio avvengano in deroga all'articolo 15 capoverso 1 LPers:

- a. collaboratori impiegati a tempo determinato per scopi di formazione;
- b. collaboratori impiegati in progetti di ricerca finanziati da terzi e limitati nel tempo;
- c. collaboratori impiegati per compiti limitati nel tempo.

<sup>4</sup> Nei casi di cui al capoverso 3, il Consiglio dei PF definisce nell'ordinanza sul personale i criteri per la determinazione dello stipendio basandosi sui requisiti specifici relativi all'assunzione di questi collaboratori.

<sup>5</sup> Il Consiglio dei PF può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro e l'emanazione delle disposizioni d'esecuzione relative all'ordinanza sul personale.

<sup>6</sup> Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell'insegnamento e della ricerca, nell'ordinanza sui professori il Consiglio dei PF può, nel quadro stabilito dall'articolo 6 capoverso 5 LPers, emanare prescrizioni concernenti i rapporti di lavoro di professori sulla base del diritto privato.

<sup>7</sup> In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite d'età stabilito dall'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>6</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). A questo scopo può stipulare un contratto di lavoro di diritto pubblico o privato. Può emanare disposizioni al riguardo nell'ordinanza sui professori.

<sup>3</sup> RS 172.220.1

<sup>4</sup> RS 172.222.1

<sup>5</sup> RS 172.220.1

<sup>6</sup> RS 831.10

<sup>8</sup> Su proposta dei PF e in accordo con il Consiglio dei PF, le professoressesse possono rimanere impiegate fino al raggiungimento del limite d'età stabilito per gli uomini dall'articolo 21 capoverso 1 lettera a LAVS o fino alla fine del semestre nel corso del quale tale limite viene raggiunto.

<sup>9</sup> Il personale e i professori sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA) secondo gli articoli 32a–32m LPers. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers. Esso rappresenta il settore dei PF in qualità di parte contraente.

*Art. 17b cpv. 3*

<sup>3</sup> I termini previsti al capoverso 2 lettere a e b possono, su domanda, essere prorogati in caso di assenza prolungata dovuta a malattia, infortunio, maternità, adozione o altro motivo importante.

*Art. 25 cpv. 1 lett. f e 4*

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF:

f. *Abrogata*

<sup>4</sup> Esercita la sorveglianza sul settore dei PF. In particolare può esprimere raccomandazioni ai PF e agli istituti di ricerca, dopo averne sentito il parere, e, in casi motivati, assegnare loro incarichi. Se constata una violazione del diritto può adottare le misure del caso, dopo aver sentito il parere dell'istituzione interessata.

*Art. 25a* Limitazione del diritto di voto e ricusazione

<sup>1</sup> Durante le sedute del Consiglio dei PF, i membri di cui all'articolo 24 capoversi 1 lettere c e d nonché 3 non hanno diritto di voto in merito:

- a. alla ripartizione dei mezzi finanziari della Confederazione;
- b. alle proposte di nomina dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca;
- c. alla nomina dei membri della Commissione di ricorso dei PF e ad altre decisioni su questioni relative alla Commissione di ricorso dei PF.

<sup>2</sup> I membri del Consiglio dei PF di cui all'articolo 24 capoversi 1 lettera c e 3 si ricusano per i seguenti affari:

- a. questioni relative alla sorveglianza secondo l'articolo 25 capoverso 4;
- b. questioni relative alla vigilanza finanziaria secondo l'articolo 35a<sup>ter</sup>.

*Art. 34a* Valutazione dell'adempimento dei compiti e misure

<sup>1</sup> Il DEFR verifica periodicamente l'adempimento del mandato di base e degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale per il settore dei PF e propone al Consiglio federale le misure eventualmente necessarie.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale.

*Art. 35a<sup>ter</sup> cpv. 2*

<sup>2</sup> Emana le prescrizioni esecutive sull'esercizio della vigilanza finanziaria nel settore dei PF.

*Art. 36a* Sistemi d'informazione concernenti il personale

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno uno o più sistemi d'informazione concernenti il personale; in essi possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Ai sistemi d'informazione concernenti il personale si applica l'articolo 27 LPers<sup>7</sup>; se il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato, tale articolo si applica per analogia.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF può delegare il trattamento dei dati del suo personale a un PF o a un istituto di ricerca.

<sup>3</sup> Nei sistemi d'informazione concernenti il personale possono essere utilizzati procedure e processi per l'analisi sistematica dei dati in forma elettronica.

<sup>4</sup> Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d'esecuzione e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.

*Titolo prima dell'art. 36f***Sezione 3:****Trattamento dei dati personali nell'ambito dell'insegnamento***Art. 36f*

<sup>1</sup> Per lo sviluppo, l'impiego e la valutazione di metodi d'insegnamento che fanno uso di tecnologie dell'informazione, i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione.

<sup>2</sup> Garantiscono l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>8</sup> sulla protezione dei dati.

*Titolo prima dell'art. 36g***Capitolo 6b: Sicurezza****Sezione 1: Servizi di sicurezza***Art. 36g* Istituzione

<sup>1</sup> I PF e gli istituti di ricerca possono istituire, ognuno indipendentemente, servizi di sicurezza, se necessario per proteggere il personale, gli studenti e i visitatori nonché per garantire la sicurezza e l'ordine nelle rispettive aree.

<sup>7</sup> RS 172.220.1

<sup>8</sup> RS 235.1

<sup>2</sup> Possono istituire servizi di sicurezza comuni per via contrattuale.

<sup>3</sup> Possono incaricare terzi di fornire prestazioni di sicurezza.

#### *Art. 36h*            Competenze

<sup>1</sup> I servizi di sicurezza esercitano il diritto di polizia e applicano il regolamento sull'accesso e sull'utilizzazione negli edifici dei PF e degli istituti di ricerca interessati e nelle rispettive aree non pubbliche. Possono interrogare persone e controllare documenti di legittimazione. Possono inoltre fermare, controllare e allontanare chi viola il diritto di polizia o le prescrizioni d'esercizio.

<sup>2</sup> Per adempiere i propri compiti possono trattare dati che permettono di accertare l'identità di una persona e dati relativi alle infrazioni di una persona alle prescrizioni per la protezione delle persone e degli impianti negli edifici dei PF e degli istituti di ricerca e nelle rispettive aree non pubbliche.

<sup>3</sup> Se affidano i compiti dei servizi di sicurezza a terzi, i PF e gli istituti di ricerca obbligano questi ultimi per contratto a separare fisicamente e logicamente i sistemi di trattamento dei dati che utilizzano a tal scopo dagli altri sistemi di trattamento dei dati. Impongono inoltre ai terzi di non utilizzare i dati dei PF o degli istituti di ricerca per altri scopi e si riservano i diritti di informazione e di controllo.

<sup>4</sup> I servizi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.

<sup>5</sup> Sono fatte salve le disposizioni concernenti i corpi di guardia conformemente alla legislazione sull'energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispongono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003<sup>9</sup> sull'energia nucleare.

#### *Titolo prima dell'art. 36i*

### **Sezione 2: Videosorveglianza**

#### *Art. 36i*

<sup>1</sup> I PF e gli istituti di ricerca possono installare un sistema di videosorveglianza, se necessario per proteggere il personale, gli studenti e i visitatori, nonché l'infrastruttura e l'esercizio.

<sup>2</sup> I segnali video possono essere registrati. Nel caso di eventi rilevanti per la sicurezza le registrazioni sono esaminate e salvate dalla persona preposta al più tardi il primo giorno feriale successivo alla scoperta dell'evento. Le registrazioni non salvate sono cancellate al più tardi dopo 20 giorni.

<sup>3</sup> Le registrazioni possono essere rese note soltanto alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali i PF o gli istituti di ricerca sporgono denuncia o fanno valere pretese legali. L'analisi delle registrazioni è consentita esclusivamente a queste autorità.

<sup>9</sup> RS 732.1

<sup>4</sup> I PF e gli istituti di ricerca conservano le registrazioni salvate in un luogo a prova di furto e di abuso. Le distruggono al più tardi dopo 100 giorni, salvo che servano come mezzo di prova in un procedimento giudiziario o disciplinare pendente. Le registrazioni possono essere riutilizzate in forma anonimizzata per scopi didattici o di prevenzione degli infortuni.

<sup>5</sup> Sono fatte salve le disposizioni concernenti le misure di sicurezza conformemente alla legislazione sull'energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispongono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003<sup>10</sup> sull'energia nucleare.

*Titolo prima dell'art. 37*

## **Capitolo 7: Protezione giuridica, diritto disciplinare e disposizioni penali**

*Art. 37 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.

*Art. 37a cpv. 1, primo periodo, e 5, primo periodo*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina i sette membri della Commissione di ricorso dei PF. ...

<sup>5</sup> Il Consiglio federale emana il regolamento della Commissione. ...

*Art. 37b*           Diritto disciplinare

<sup>1</sup> I PF e gli istituti di ricerca possono adottare misure disciplinari nei confronti di studenti, uditori e dottorandi.

<sup>2</sup> Emanano per via d'ordinanza disposizioni concernenti le infrazioni disciplinari, le relative misure e la procedura.

<sup>3</sup> In caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute possono adottare le seguenti misure disciplinari:

- a. esclusione temporanea da determinati corsi, esami e infrastrutture;
- b. non ammissione a un determinato livello di studi;
- c. espulsione temporanea da un PF o da un istituto di ricerca;
- d. espulsione definitiva da un PF o da un istituto di ricerca;
- e. revoca di un titolo accademico ottenuto illegittimamente mediante un'infrazione disciplinare.

<sup>4</sup> In singoli casi e su richiesta scritta, i PF e gli istituti di ricerca possono informarsi reciprocamente in merito a infrazioni disciplinari gravi.

<sup>10</sup> RS 732.1

## II

Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati  
*All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020<sup>11</sup> sulla protezione dei dati (allegato 1, cifra II n. 32) le disposizioni qui appresso della presente legge avranno il tenore seguente:*

*Art. 36a cpv. 1, primo periodo*

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno uno o più sistemi d'informazione concernenti il personale; in essi possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione. ...

*Art. 36f cpv. 2*

<sup>2</sup> Garantiscono l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020<sup>12</sup> sulla protezione dei dati.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht  
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 marzo 2021

Termine di referendum: 8 luglio 2021

<sup>11</sup> RS 235.1; FF 2020 6695

<sup>12</sup> RS 235.1; FF 2020 6695

